

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. Capitale Sociale € 622.027.000,00 interamente versato Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle imprese di Roma 07516911000 C.C.I.A.A. ROMA n. 1037417 - P. IVA 07516911000 - Sede Legale: Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma

DIREZIONE 2º TRONCO - MILANO

LETTERE:

VIA POLVERIERA, 11

20026 NOVATE MILANESE (MILANO)

TELEGR:

ESERCIZIO AUTOSTRADE MILANO 02.3520.1

TELEF: TELEFAX: EMAIL.

02.3520.222 info@autostrade.it

WEBSITE PEC

www.autostrade.it autostradeperlitaliadt2milano@pec.autostrade.it

C.A. 027/MI/TEC/2020. CPV 45233141-9. ACCORDO QUADRO DI LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLE TRATTE AUTOSTRADALI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE 2° TRONCO - MILANO DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. - OPERE D'ARTE, OPERE IDRAULICHE, OPERE DI NATURA GEOTECNICA, MURI DI CONTRORIPA O SOTTOSCARPA E OPERE COMPLEMENTARI. COD. NUTS ITC4. CIG: 8352395665.

CHIARIMENTI

QUESITO N. 1

Siamo a chiedere se a pagina 5, punto 3., del disciplinare di gara si tratti di un refuso. Viene indicato infatti "L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (...)", mentre nel punto successivo si riporta "del limite complessivo di subappaltabilità dell'importo di contratto (30%)". Siamo pertanto a chiedere se il limite complessivo di subappaltabilità dell'importo di contratto sia pari al 30% o al 40%

RISPOSTA

Con riferimento a quanto previsto all'arti. 4 punto 3 del Disciplinare si conferma che il limite del subappalto è del 40% del valore dell'intero appalto. Salvo quanto previsto dalla normativa per la categoria superspecialistica il cui limite di subappaltabilità è pari al 30% del valore della categoria stessa.

QUESITO N. 2

Si richiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante, chiarimenti in merito alla categoria scorporabile OS11. La predetta categoria, con incidenza pari al 10% del valore totale dell'appalto, a nostro avviso, così come previsto dall'art. 89 comma 11 e dall'art. 105 comma 5 del d.lgs. 50/2016, può essere interamente subappaltabile ed essere oggetto di avvalimento in quanto non superiore al 10%. Si richiede, pertanto, conferma il tal senso.

RISPOSTA

La categoria OS11 non può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'art. 89 comma 11.

Ai sensi dell'Art. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è previsto il subappalto nei limiti indicati nel medesimo articolo.

QUESITO N. 3

Relativamente alla Procedura CA 027/MI/TEC/2020, e nello specifico al punto OT - A.1 "Curriculum Javori in presenza di traffico" dell'elaborato "Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", siamo con la presente a chiedere se, nel caso di costituendo RTI in cui entrambe le Imprese facenti parti detengono una quota di partecipazione uguale o maggiore del 40%, per ottenere il punteggio pieno, il numero dei lavori eseguiti in soggezione di traffico su strade cat. A, B e C dovrà essere maggiore di 15 per ciascuna Impresa facente parte del RTI oppure il numero totale dei lavori presentati potrà essere ottenuto sommando il quantitativo dei lavori svolti da entrambe le Imprese facenti del parte RTI.

Costituendo

cui.

ad

Nel primo caso l'Impresa "A" avrà svolto >15 lavori e l'Impresa "B" avrà svolto >15 lavori e si potrà ottenere il punteggio pieno.

Nel secondo caso l'Impresa "A" avrà svolto 7 lavori e l'impresa "B" avrà svolto 9 lavori, e si potrà ottenere il punteggio pieno.

RISPOSTA

Con riferimento al punto OT - A.1 "Curriculum lavori in presenza di traffico" dell'elaborato "Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", è oggetto di valutazione il numero di lavori precedentemente eseguiti in presenza di traffico. Per cui entrambe le ipotesi da voi citate, porterebbero all'attribuzione del punteggio massimo previsto dal medesimo criterio.

Si precisa inoltre che, nel caso di RTI costituendo, il punteggio sarà attribuito solo nell'eventualità in cui: "il requisito sia posseduto dalle componenti che per la gara in oggetto detengono una quota di partecipazione/esecuzione uguale o maggiore del 40% e che nei contratti indicati per il presente criterio detenevano, ovvero detengono se l'attività è ancora in corso, una quota di partecipazione/esecuzione uguale o maggiore del 40%".

OUESITO N. 4

Con riferimento alla categoria super specialistica OS11, si chiede conferma che la stessa sia interamente subappaltabile non essendo superiore al 10% (ma esattamente pari il 10%)

RISPOSTA

Ai sensi dell'Art. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è previsto il subappalto nei limiti indicati nel medesimo articolo.

QUESITO N. 5

Relativamente all'Offerta Economica per la gara d'appalto di che trattasi, siamo con la presente a chiedere le seguenti informazioni:

- il documento "VOA_W_03_TABELLA_SPESE_GENERALI" è obbligatorio caricarlo in sede di offerta economica?
- può essere eventualmente caricato nello spazio "Area generica allegati" dell'Offerta Economica?
- le percentuali che dovremo indicare nel documento "VOA_W__01b_LETTERA_DI_OFFERTA", ai punti "*c" e "*d", si riferiscono all'importo offerto al netto degli oneri della sicurezza, oppure all'importo offerto comprensivo degli oneri della sicurezza?

RISPOSTA

Il documento "VOA_W_03_FABELLA_SPESE_GENERALI" va caricato nella sezione "Area generica allegati" dell'Offerta Economica.

Le percentuali nell'allegato VOA_W_1B per i punti c) e d) vengono considerate sull'importo offerto al netto degli oneri della sicurezza; la stessa cosa vale per il documento VOA_W_03_TABELLA_DELLE_SPESE_GENERALI.

QUESITO N. 6

Con la presente siamo a comunicare che la risposta al quesito n° 4 non risulta coerente con quanto previsto dagli articoli citati nella risposta medesima. In sostanza la stazione appaltante rimanda all'articolo 105 comma 5 d.lgs. 50/2016, che a sua volta fa riferimento alle categorie superspecialistiche con incidenza SUPERIORE AL 10% (rif art 89 comma 11 d.lgs. 50/2016, che dice testualmente "che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori").

NON essendo in questo appalto la CAT OS11 superiore al 10%, risulta chiaro che possa essere subappaltata al 100% e non abbia nessun riferimento con il comma 5 dell'art 105 da voi richiamato, non avendone i requisiti.

RISPOSTA

In riferimento al quanto esposto nella risposta al quesito n. 4 si conferma che la categoria OS11 non può essere oggetto di avvalimento.

Per quanto riguarda il subappalto della medesima categoria, invece, si rappresenta la sua subappaltabilità, anche del 100% della stessa.

Novate Milanese, 29.07.2020

autostrade//per l'italia Direzione 2° Tronco - Milano Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Luca Resca)